

LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell'entrata in vigore del Dlgs 81/08 "Testo Unico", prevedeva l'obbligo per l'azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il Dlgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.

Ciò premesso si riportano di seguito gli aspetti salienti relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro.

Quali operatori rientrano nell'obbligo?

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Dlgs 81/08 definisce come *lavoratori* e che svolgono la loro attività nell'ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all'obbligo:

- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all'azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento ("stage aziendali").

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
- qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all'esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.

In alcuni casi è facile definire l'esistenza dell'obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).

Nella maggior parte dei casi, invece, l'obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.

Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l'esposizione con strumentazione, l'obbligo scatta solo al superamento di valori definiti.

Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici - la definizione dell'obbligo è meno chiara e va preceduta da un'accurata **valutazione del rischio**.

Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta l'esistenza dell'obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.

In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall'impresa come una forma di tutela.

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?

La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell'effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:

1. **visita medica preventiva:** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. **Può essere effettuata dopo l'assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.** Poiché condiziona l'effettivo inizio dell'attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell'assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell'assunzione. Le visite mediche

preventive possono essere svolte in fase **preassuntiva**, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;

2. **visita medica periodica**: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l'anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell'organo di vigilanza;

3. **visita medica in occasione del cambio della mansione**: è diretta a verificare l'idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l'eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
4. **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**: solo nei casi specifici previsti dalla normativa;
5. **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Gli obblighi del medico e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria

Uno degli ambiti in cui il Dlgs 81/08 ha maggiormente innovato rispetto alla normativa precedente è quello degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria che sono ripartiti, e si intersecano, tra datore di lavoro e medico competente.

Il Dlgs 81/08 enfatizza ulteriormente gli aspetti "consulenziali" del medico competente aumentandone la responsabilità con l'attribuzione di nuovi obblighi, alcuni dei quali precedentemente in carico la datore di lavoro.

In sostanza si può dire che al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.

Nello specifico il datore di lavoro deve:

- nominare il medico competente - si ricorda in proposito che in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento che sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano all'effettuazione della valutazione dei rischi;
- comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione - assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (per consentire al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi);
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- richiedere al medico l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio sollecitare il medico formalmente nel caso in cui non rispetti la programmazione delle visite);
- sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria;

Da parte sua il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest'ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul documento di valutazione dei rischi;
- comunica per iscritto, in occasione delle **riunioni periodiche di prevenzione** di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell'ammenda o dell'arresto.

Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell'ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell'arresto da 2 a 4 mesi.

Nel caso non venga effettuata la sorveglianza sanitari quando prevista le sanzione e modulata in relazione al numero di lavoratori che non sono stati sottoposti a visita:

- fino a 5 lavoratori con l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro;
- da 6 a 10 lavoratori con l'ammenda da 4.384 a 8.768 euro;
- più di 10 lavoratori con l'ammenda da 6.576 a 13.152 euro;

Le visite mediche tramite il servizio proposto da Confartigianato Imprese Belluno /DIM srl

Per informazioni e per l'effettuazione delle visite mediche è possibile contattare **DIM – Belluno** - tel. 0437 933271 - e-mail: medico@confartigianatobelluno.eu